



## COMUNE DI ITTIRI (Provincia di Sassari)

# TARI 2025

Con il nuovo Regolamento TARI approvato con deliberazione n. 15 del 17/04/2025 il Consiglio Comunale ha stabilito che a partire dall'anno 2025 la **TARI È IN AUTOLIQUIDAZIONE** (come già vige per l'IMU): il/la mancato/a invio/ricezione dell'avviso di pagamento da parte del Comune non libera dall'obbligo di versamento.

### SCADENZE

Il contribuente è tenuto a provvedere al versamento in base alle superfici occupate e dichiarate, applicando le tariffe deliberate dal Comune con deliberazione C.C. n. 24 del 21/05/2025 entro:

<b>31 LUGLIO 2025</b> - RATA UNICA 1 <sup>a</sup> RATA	<b>30 Settembre 2025</b> 2 <sup>a</sup> RATA	<b>31 Ottobre 2025</b> 3 <sup>a</sup> RATA	<b>30 novembre 2025</b> 4 <sup>a</sup> RATA (differito al 01 dicembre in quanto il 30/11 cade di domenica)	<b>31 Dicembre 2025</b> 5 <sup>a</sup> RATA
--	---	---	---	--

Al fine di agevolare gli adempimenti del contribuente, l'Ufficio Tributi del Comune ha provveduto all'invio degli avvisi bonari contenenti l'apposita informativa in cui sono indicati: l'importo dovuto; l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa; la destinazione d'uso dichiarata o accertata; le tariffe applicate; l'importo delle rate e le relative scadenze.

In caso di mancata ricezione dell'avviso in tempo utile per l'effettuazione del versamento, a fine di non incorrere in sanzioni, il contribuente può richiedere copia all'Ufficio Tributi comunale al numero 079 445234 o inviare mail all'indirizzo protocollo@comune.ittiri.ss.it.

### MODALITA' DI PAGAMENTO

All'avviso bonario sono allegati i bollettini PagoPA precompilati nei quali è indicata la somma da corrispondere ad ogni scadenza, pagabili presso qualsiasi sportello bancario, postale o presso i tabaccai convenzionati, tramite i servizi di home-banking e remote-banking.

Il mancato pagamento dell'importo dovuto entro il termine di scadenza di ciascuna rata comporterà, salvo i casi di avvenuto ravvedimento operoso, l'emissione di avviso di accertamento per omesso, tardivo o insufficiente versamento, con la maggiorazione delle sanzioni e degli interessi calcolati nella misura di legge.

In alternativa al PagoPa il contribuente può provvedere al versamento attraverso il modello unificato di pagamento F24 da compilare in autonomia. A tal fine si ricorda che il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

**N.B. RAVVEDIMENTO OPEROSO** (art. 13 del D. Lgs. 18.12.1997, n. 472): gli allegati avvisi PagoPa potranno essere utilizzati anche in caso di ritardato pagamento in quanto il sistema, in automatico, in base alla data di scadenza, effettuerà la rivalutazione dell'importo dovuto con applicazione delle maggiorazioni per sanzioni e interessi calcolati fino alla data di versamento.

### SOGGETTI PASSIVI E PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO (Artt. 9 e 10 Reg. TARI)

Il presupposto della TARI è il **possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani**, escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Per gli **immobili destinati ad abitazione**, la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

Alle **abitazioni prive di tutte le utenze** di servizi di rete, ma **non prive** di arredi e suppellettili, è applicata unicamente la **tariffa fissa domestica con 1 occupante**; tale criterio di tassazione si estende anche alle relative pertinenze. La variazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione.

Per le **utenze non domestiche** oggetto di **cessazione dell'attività** commerciale, industriale o artigianale, per il periodo durante il quale permangono all'interno dei locali le sole attrezzature dell'attività cessata ma i locali siano privi di allacci a tutte le utenze, il tributo è dovuto utilizzando la tariffa abitativa per 1 occupante nella sola misura fissa. **La variazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione.**

Le **utenze non domestiche oggetto di cessazione dell'attività** commerciale, industriale o artigianale, nelle quali non venga svolta alcuna attività, sono **esenti** qualora i locali risultino completamente vuoti e privi di allacci a tutte le utenze. Qualora detti immobili risultino non completamente vuoti e con anche solo una utenza attiva, il tributo è dovuto utilizzando la tariffa abitativa per 1 occupante sia nella misura fissa sia nella misura variabile. La variazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione.

## OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA (Artt. 4-23 Reg.)

I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione relativa alla TARI entro il **termine di 90 giorni solari** rispetto alla data di **inizio** del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, rispetto alla data di **variazione** del possesso o della detenzione dei locali e delle aree, oppure rispetto alla data di **cessazione** del possesso o della detenzione dei locali e delle aree soggette al pagamento del tributo.

La dichiarazione deve essere presentata utilizzando il **modello predisposto dal comune** e disponibile sul portale "gestione trasparenza rifiuti" raggiungibile al seguente link <https://www.trasparenzatari.it>

**Non comporta obbligo** di presentazione della dichiarazione di **variazione** la modifica del numero dei **componenti il nucleo familiare**.

**Le variazioni intervenute nel corso dell'anno**, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali, aree scoperte e/o nel numero dei componenti, che comportano un **aumento di tariffa**, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una **diminuzione di tariffa**, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui sopra, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa **saranno di regola conteggiate a conguaglio**.

## RIDUZIONI TRIBUTO (Art. 22 e Art. 25 Reg.)

Con riferimento all'unica unità immobiliare posseduta dai **cittadini titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale** residenti in uno stato diverso dall'Italia, la tariffa è dovuta in misura ridotta di 2/3, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso.

Le riduzioni si applicano dalla data di **effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione** se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

Le riduzioni **cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione**, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Nel caso di servizio di **volontariato** di **attività lavorativa** o di **studi** svolta in un Comune diverso rispetto a quello di residenza e nel caso di **degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari**, per un periodo **non inferiore all'anno**, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. La variazione dovrà essere richiesta con apposita istanza e il relativo ricalcolo sarà conteggiato a conguaglio l'anno successivo.

## PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI (Art. 14 Reg.)

Nella **determinazione della superficie** dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI **non si tiene conto** di quella parte delle stesse dove si formano, in via esclusiva, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

**Per fruire dell'esclusione gli interessati**, fatta eccezione per le attività connesse all'agricoltura, devono indicare nella denuncia originaria le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti e **comunicare entro il mese di marzo dell'anno successivo** a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, **allegando la documentazione attestante lo smaltimento** presso imprese a ciò abilitate.

## RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO (Art. 15 Reg.)

Ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, **previa dimostrazione di averli avviati al recupero** mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

## BONUS SOCIALE 2025

Con la delibera 133 del 1 aprile 2025 ARERA ha comunicato l'avvio del procedimento per il riconoscimento del **"Bonus sociale rifiuti"** agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate con un **ISEE fino a 9.530 euro (20.000 euro per famiglie con almeno 4 figli)**.

Il bonus, valido dal 1° gennaio 2025, consiste in una riduzione del 25% della Tari o tariffa corrispettiva limitatamente ad una sola utenza domestica (se quindi il nucleo familiare ha più abitazioni potrà avere diritto al bonus solo per una di esse).

L'agevolazione sarà riconosciuta **automaticamente**, senza necessità di richiesta così come avviene per i bonus relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato.

Il Bonus non trova attualmente applicazione sulla TARI 2025 poiché le modalità applicative sono ancora in corso di definizione da parte di ARERA.

Si rimanda, pertanto, a nuova informativa.

## INFORMAZIONI

Il regolamento e le tariffe sono consultabili sul sito internet del Comune [www.comune.ittiri.ss.it](http://www.comune.ittiri.ss.it) sul "Portale di Trasparenza per la gestione dei rifiuti" (<https://www.trasparenzatari.it/trasparenzatari/?COMUNE=E377>)

Per informazioni è possibile contattare l'Ufficio Tributi Comunale sito in Via San Francesco, 1 – Terzo piano - il martedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e il mercoledì 15.30 alle ore 17,30 al numero 079 445234.

Si riceve previo appuntamento negli stessi orari e giorni suindicati.

In alternativa è possibile inviare una nota all'indirizzo mail [protocollo@comune.ittiri.ss.it](mailto:protocollo@comune.ittiri.ss.it) o alla PEC [protocollo@pec.comune.ittiri.ss.it](mailto:protocollo@pec.comune.ittiri.ss.it)